



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE AREA PERSONALE

IL RETTORE

Publicato in albo informatico di Ateneo il 31.03.2021

D.R n. 1237 del 31.03.2021

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e, in particolare gli artt. 18 e 24;
- Visto l'atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.5.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato il *Regolamento in materia di chiamate dei professori di I e II fascia, di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240;*
- Richiamato il *Regolamento in materia di chiamate dei professori di I fascia di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240;*
- Richiamato il *Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, comma 5 e 6, della Legge 30.12.2010 n. 240;*
- Richiamato *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;*
- Richiamata la delibera del senato accademico del 23.03.2021 di approvazione in via preliminare delle *Disposizioni transitorie relative alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato;*
- Richiamata la delibera del senato accademico del 29.03.2021 di approvazione in via definitiva delle Disposizioni transitorie di cui alla precedente premessa a seguito del parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24.03.2021;
- Considerata la necessità di rendere cogenti fin da subito le sopracitate disposizioni al fine di limitare l'instaurarsi di contenzioso nei confronti dell'Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - Sono emanate le *Disposizioni transitorie relative alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato* nella versione di cui allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo.

Art. 3 – Le disposizioni transitorie si applicano alla composizione delle commissioni giudicatrici a partire dal giorno di entrata in vigore delle stesse.

Art. 4 - Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili di seguito indicate:

- *Regolamento in materia di chiamate dei professori di I e II fascia, di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 2093 del 28.05.2019 – art. 8, commi 1-5;*
- *Regolamento in materia di chiamate dei professori di I fascia di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 2094 del 28.05.2019 – art. 4, commi 1-5;*
- *Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, comma 5 e 6, della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 4985 del 02.12.2020 – art. 4, commi 1-5;*
- *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 4831 del 30.10.2019 – art. 12*

Art. 5 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
Firmato digitalmente



Università di Genova

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Procedure per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia

Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. L'elevata qualificazione scientifica dei commissari, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento negli elenchi dei docenti sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. Nelle procedure di prima fascia, la commissione viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da cinque professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno quattro appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.
3. Nelle procedure di seconda fascia la commissione viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.
4. Dei componenti della commissione uno è designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi, proposta dal consiglio di dipartimento medesimo, composta da un numero di candidati doppio rispetto al numero dei commissari da individuare. Le operazioni di sorteggio vengono svolte dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, a maggioranza dei professori ordinari presenti.
5. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di un commissario sorteggiato, il sostituto è individuato tramite sorteggio dalla rosa residuale dei candidati di cui al comma 4. Analogamente si procede in caso di ulteriori rinunce o dimissioni, fino a quando la rosa residuale risulta composta almeno dalla maggioranza dei componenti originari. Nel caso in cui la rosa risulti insufficiente si provvede a formare una nuova rosa con le modalità indicate al comma 4.
6. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.
7. Si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. I componenti delle commissioni interni all'Ateneo o provenienti da altri Atenei devono

essere in possesso dell'attestazione o dell'autocertificazione in ordine alla disciplina di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del succitato art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

9. L'incarico di commissario interno di Ateneo è limitato a due procedure all'anno, esteso a tre in caso di settori di ridotta consistenza numerica.

10. Le commissioni operano collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

11. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.

12. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi indicati dal presidente della commissione prima della scadenza. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.

13. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è designata dal consiglio del dipartimento che ha proposto il bando e nominata con decreto rettorale. La stessa viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da tre professori universitari di prima e seconda fascia di adeguata qualificazione scientifica, di cui almeno uno di prima fascia con funzioni di presidente, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando. In caso di presenza di più professori di prima fascia il presidente è eletto dalla commissione. Almeno due dei commissari devono appartenere ad altri Atenei diversi tra loro.

2. Dei tre componenti della commissione uno è designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi proposta dal consiglio di dipartimento medesimo, composta da un numero di candidati doppio rispetto al numero dei commissari da individuare. Le operazioni di sorteggio vengono svolte dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto con la partecipazione dei professori ordinari e associati, a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010.

4. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di un commissario sorteggiato, il sostituto è individuato tramite sorteggio dalla rosa residuale dei candidati di cui al comma 2. Analogamente si procede in caso di ulteriori rinunce o dimissioni, fino a quando la rosa residuale risulta composta almeno dalla maggioranza dei componenti originari. Nel caso in cui la rosa risulti insufficiente si provvede a formare una nuova rosa con le modalità indicate al comma 2.

5. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.

6. Si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

7. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla

data di nomina da parte del Rettore.

8. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi indicati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.

9. Le commissioni operano collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

10. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.